

Il sapere giuridico è parte integrante della cultura di una società e per evolversi ha bisogno di una continua interazione con altri saperi. La “Biblioteca di cultura giuridica”, in questa prospettiva, raccoglie studi sul diritto e sulla giustizia che, nell’esame delle norme e delle possibili interpretazioni, mirano a cogliere gli interessi sottesi, le finalità perseguite, i valori in gioco, i riflessi nell’ordinamento giuridico e sul sistema economico, sociale e culturale.

La “riforma Cartabia” del processo civile ha introdotto importanti modifiche al giudizio di legittimità, ponendo molteplici problemi interpretativi, sia sul piano della ricostruzione dei nuovi istituti, che su quello del loro raccordo con le parti del sistema rimaste inalterate. Gli autori del presente volume, tutti magistrati della Corte impegnati nell’attuazione della riforma, analizzano le nuove regole ed i nuovi istituti, nonché i riflessi sul giudizio di legittimità dell’introduzione dell’Ufficio per il processo e della riforma della giustizia tributaria, dando conto su ciascun tema degli orientamenti della dottrina, della giurisprudenza e delle prassi applicative in via di consolidamento all’interno della Corte.

ISBN 979-12-5965-289-8



9 791259 652898

€ 32,00



18

La Cassazione civile riformata  
a cura di P. CURZIO

Biblioteca di cultura giuridica

diretta da Pietro Curzio

*a cura di*  
PIETRO CURZIO

## LA CASSAZIONE CIVILE RIFORMATA

CACUCCI  EDITORE  
BARI

Maria Acierno

Antonella Ciriello

Ileana Fedele

Alberto Giusti

Enrico Manzon

Carmelo Sgroi

Enzo Vincenti

Collana

## Biblioteca di cultura giuridica

diretta da Pietro Curzio

Comitato scientifico

Maria Acierno - Corte di cassazione  
Giovanni Amoroso - Corte costituzionale  
Valter Campanile - Avvocatura dello Stato  
Valentina Canalini - Avvocato  
Marina Castellaneta - Diritto internazionale, Università di Bari "A. Moro"  
Luigi Cavallaro - Corte di cassazione  
Antonello Cosentino - Corte di cassazione  
Giorgio Costantino - Diritto processuale civile, Università "Roma tre"  
Madia D'Onghia - Diritto del lavoro, Università di Foggia  
Massimo Donini - Diritto penale, Università di Roma "La Sapienza"  
Enrico Gabrielli - Diritto privato, Università di Roma "Tor Vergata"  
Piero Gaeta - Procura generale Corte di cassazione  
Massimo Luciani - Diritto costituzionale, Università di Roma "La Sapienza"  
Marco Miletti - Storia del diritto medievale e moderno, Università di Foggia  
Giancarlo Montedoro - Consiglio di Stato  
Giandomenico Mosco - Diritto commerciale, LUISS "Guido Carli", Roma  
Angelina-Maria Perrino - Corte di cassazione  
Mattia Persiani - Diritto del lavoro, Università di Roma "La Sapienza"  
Gaetano Piepoli - Diritto privato, Università di Bari "A. Moro"  
Vincenzo Antonio Poso - Avvocato, Fondazione Giuseppe Pera  
Lucia Re - Filosofia del diritto, Università di Firenze  
Raffaele Sabato - Corte europea dei diritti dell'Uomo  
Silvana Sciarra - Corte costituzionale  
Enrico Scoditti - Corte di cassazione  
Antonio Uricchio - Diritto tributario, Università di Bari "A. Moro", ANVUR  
Manuel Virgintino - Avvocato, Consiglio Nazionale Forense  
Attilio Zimatore - Diritto privato, LUISS "Guido Carli", Roma

I volumi pubblicati in questa Collana sono sottoposti a referaggio anonimo, con la sola eccezione di quelli caratterizzati dalla particolare autorevolezza scientifica o dalla specifica competenza dell'Autore nell'argomento trattato.

Biblioteca di cultura giuridica

18

*a cura di*

Pietro Curzio

# **La Cassazione civile riformata**

CACUCCI  EDITORE  
BARI

*L'Archivio della Casa Editrice Cacucci, con decreto prot. n. 953 del 30.3.2022 della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia-MiC, è stato dichiarato **di interesse storico particolarmente importante** ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d. lgs. n. 42/2004.*

---

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

---

© 2023 Cacucci Editore - Bari

Via Nicolai, 39 - 70122 Bari - Tel. 080/5214220

<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: [info@cacucci.it](mailto:info@cacucci.it)

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

# Indice

## **Introduzione**

PIETRO CURZIO 11

## CAPITOLO I

### **Il rinvio pregiudiziale in Cassazione**

CARMELO SGROI

1. Le ragioni di fondo del nuovo istituto nella prospettiva del legislatore. La ‘nomofilachia preventiva’ 19
2. La legittimazione al rinvio 22
3. I presupposti di ammissibilità e l’oggetto del rinvio. Limiti intrinseci 28
4. Il procedimento presso il giudice di merito 41
5. Il procedimento presso la Corte di cassazione. Le prime applicazioni in fase di ammissibilità 46
6. Il vincolo per il giudice di merito 54
7. Alcune brevi riflessioni *de futuro* 59

## CAPITOLO II

### **Il nuovo ‘filtro’ e l’unificazione dei riti camerati**

ILEANA FEDELE

1. La Corte sotto ‘assedio’: riforme del rito e modelli decisori orientati alla deflazione del contenzioso 63
2. Luci ed ombre nell’esperienza applicativa della sezione ‘filtro’ 68
3. Il nuovo ‘filtro’: il procedimento per la definizione accelerata 72
  - 3.1. La soppressione della sesta sezione: esame preliminare presso le sezioni semplici. Applicazione presso le sezioni unite 73
  - 3.2. Il presupposto della mancata fissazione della data della decisione 73
  - 3.3. Legittimazione soggettiva alla formulazione della proposta 74
  - 3.4. I presupposti oggettivi per la formulazione della proposta 75
  - 3.5. Il contenuto della proposta: l’indicazione (necessaria?) dei motivi 77

3.6.	La comunicazione della proposta: contenuto e destinatari	80
3.7.	Il bivio ‘decisionale’ per la parte ricorrente destinataria della proposta: richiesta di decisione ovvero ‘silenzio-rinunzia’	82
3.8.	Il carattere ‘premierale’ della tacita adesione alla proposta	82
3.9.	Le sanzioni per il caso di decisione conforme alla proposta	83
3.10.	La prescritta necessità di “una nuova procura speciale”	84
3.11.	Il dibattito sulla ‘monocraticità’ del nuovo ‘filtro’	86
3.12.	L’estinzione per rinuncia (tacita)	91
3.13.	Spunti di riflessione	93
4.	La semplificazione e unificazione dei riti camerali	95

### CAPITOLO III

#### **La nuova udienza pubblica**

ALBERTO GIUSTI

1.	Udienza pubblica e camera di consiglio a confronto	101
2.	Le innovazioni della riforma	102
3.	I casi in cui la Corte procede in pubblica udienza	103
4.	Segue: il completamento della disciplina	105
5.	La fissazione dell’udienza pubblica	109
6.	L’udienza di discussione	111
7.	Deliberazione della sentenza	114

### CAPITOLO IV

#### **Il giudizio civile di cassazione e l’organizzazione: l’ufficio per il processo**

ILEANA FEDELE

1.	Il ‘filo rosso’ della dimensione organizzativa nella riforma ‘Cartabia’	117
1.1.	Contenuto del ricorso e del controricorso	119
1.2.	Eliminazione dell’elezione di domicilio e delle specifiche disposizioni per le comunicazioni e notificazioni in cassazione	120
1.3.	Eliminazione della notificazione del controricorso	120
1.4.	Obbligatorietà del deposito telematico degli atti	120
1.5.	Acquisizione del fascicolo di ufficio a cura della cancelleria	121
1.6.	Soppressione della sezione ‘filtro’	122

1.7.	Automatico indirizzamento del procedimento alla sezione competente	124
1.8.	Unificazione dei riti camerali	124
1.9.	Possibilità di tenere la camera di consiglio da remoto	125
1.10.	Pubblicazione informatizzata dei provvedimenti	125
1.11.	Pubblicità degli atti sul sito istituzionale	125
2.	La specificità dell'ufficio per il processo in cassazione	126
3.	La valenza strategica dell'ufficio spoglio e della specializzazione per 'aree' nel nuovo modello organizzativo della Corte	130
4.	I flussi processuali sotto la "lente" del monitoraggio gestionale	135

## CAPITOLO V

### **Gli adeguamenti al processo civile telematico**

ANTONELLA CIRIELLO

1.	Gli istituti del processo telematico e la situazione della Corte di Cassazione fino al 2021 (comunicazione, notifica e depositi)	137
2.	Il domicilio digitale	141
3.	Le comunicazioni di cancelleria	144
4.	Le notifiche telematiche degli avvocati	146
4.1.	Cenni alla riforma delle notifiche e alle difficoltà interpretative anche alla luce della recente modifica	147
5.	I depositi telematici: le novità della pandemia	152
5.1.	Le novità del deposito telematico obbligatorio per gli utenti interni ed esterni	155
6.	Udienze a distanza e in presenza	156
7.	Conclusioni	157

## CAPITOLO VI

### **Chiarezza e sinteticità degli atti**

ENZO VINCENTI

1.	Il contesto in cui è maturata la scelta del legislatore della riforma di introdurre i principi di chiarezza anche nel giudizio civile	159
2.	Chiarezza e sinteticità come principi del giudizio civile di cassazione	165
2.1.	La giurisprudenza prima della riforma del 2022	166
2.2.	La disciplina positiva di carattere più generale	168

2.3.	Il ricorso per cassazione: la novella dell'art. 366 c.p.c.	171
3.	La redazione del ricorso in <i>habitat</i> telematico	175
4.	Chiarezza e sinteticità nelle altre disposizioni del giudizio di legittimità	180
5.	La motivazione chiara e sintetica del giudice di Cassazione	181

## CAPITOLO VII

### **L'istituzione per legge della sezione tributaria: presupposti e profili organizzativi, processuali, ordinamentali**

ENRICO MANZON

1.	Considerazioni introduttive, un po' di 'storia'	189
2.	Il punto di partenza della 'nuova' Sezione tributaria della Corte: una montagna da scalare	191
3.	I flussi in entrata: un fiume che scorre. Le 'opere di canalizzazione'	193
4.	La Sezione tributaria della Corte di Cassazione. Questioni ordinamentali, <i>de jure condito</i>	201
5.	<i>segue. e de jure condendo</i>	204

## CAPITOLO VIII

### **Il ruolo del pubblico ministero nel giudizio di cassazione riformato**

CARMELO SGROI

1.	Premessa. Il 'verso' delle riforme del 2022. Organizzazione e processo	211
2.	Il ruolo del Procuratore generale nel rito riformato	213
3.	Criticità e potenzialità. L'immissione nel circuito del dibattito giuridico	224
4.	Le prospettive	227

## CAPITOLO IX

### **Le innovazioni in tema di provvedimenti impugnabili**

MARIA ACIERNO

1.	Definizione del tema	231
2.	Le norme di nuova introduzione a confronto con il diritto vivente	233
2.1.	L'art. 473- <i>bis</i> .24 c.p.c.	233

2.2.	La giurisprudenza ante riforma	234
2.3.	I contrasti più recenti alla luce del nuovo sistema impugnatorio	237
2.3.1.	La rimessione alle S.U. su provvedimento “provvisorio” di sospensione della responsabilità genitoriale	237
2.3.2.	I provvedimenti temporanei nel sistema delineato dall’art. 473- <i>bis</i> .24 c.p.c.	238
2.3.3.	La rimessione alle S.U. sulla libertà di circolazione dei genitori	240
3.	I provvedimenti indifferibili ed urgenti <i>ante causam</i>	241
4.	Le misure di attuazione del credito	242
5.	I provvedimenti in caso d’inadempienze e violazioni	243
6.	Abusi familiari, violenze domestiche ed ordini di protezione	244
7.	Conclusioni	245

## CAPITOLO X

### **Il difetto di giurisdizione**

ALBERTO GIUSTI

1.	Il <i>restyling</i> dell’art. 37	247
2.	La formulazione della disposizione	248
3.	L’elaborazione giurisprudenziale	248
4.	L’intervento della riforma	250
5.	Il senso complessivo della novella	252

## CAPITOLO XI

### **La revocazione della pronuncia di Cassazione**

CARMELO SGROI

1.	L’ambito degli interventi di riforma	257
2.	La nuova revocazione per contrasto con sentenze della CEDU. Le premesse: giudicato interno e sentenze della Corte europea	258
3.	La scelta legislativa. Ambito di applicazione; alcuni aspetti problematici	264
4.	I provvedimenti impugnabili. L’accentramento presso la Cassazione. Il procedimento	274
5.	La legittimazione	280
6.	Gli effetti. La tutela dei terzi	286

# Introduzione

PIETRO CURZIO

“Il moltiplicarsi delle discordanze delle giurisprudenze delle Corti supreme anche sopra controversie di sommo momento, talchè l’uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge minaccia di divenire nel fatto una illusione” e “l’enorme cumulo di affari che da anni ed invano aspettano di essere giudicati” impongono di “recare pronto ed efficace riparo al progredente e non tollerabile disastro giudiziario”.

La spietata analisi concentrata in queste frasi non è contenuta in un recente intervento sullo stato della giustizia italiana, ma è tratta dal discorso con il quale il 4 marzo 1876 il Ministro Guardasigilli inaugurò le sezioni romane della Corte di cassazione<sup>1</sup>. È una prova, tra le altre, del fatto che i problemi della Corte di cassazione sono in parte genetici e strutturali, probabilmente ascrivibili alla mancata scelta tra i modelli alternativi della Corte di legittimità e della c.d. Corte di terza istanza, nodo gordiano che è stato oggetto di interminabili discussioni, ma è sempre rimasto irrisolto. Come scrisse Michele Taruffo, la Corte di cassazione italiana opera “in un luogo intermedio tra due modelli assai diversi tra loro, senza coincidere con nessuno di essi ma traendo da ognuno elementi contraddittori”, il che la rende un “vertice ambiguo”<sup>2</sup>.

Questa contraddizione, mai superata anzi col tempo divenuta più stridente, incide sulla funzionalità della Corte, alla quale si chie-

---

<sup>1</sup> Il discorso del Ministro Vigliani può essere letto in *Inaugurazione delle sezioni romane della Corte di cassazione nella città di Roma il 4 marzo 1876*, Stamperia reale, Roma, 1876, pag. 14 ss.

<sup>2</sup> TARUFFO, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, Il Mulino, Bologna, 1991. Il passo citato è a pag. 10-11.

de di decidere decine di migliaia di ricorsi (ogni anno circa 30.000 civili e 50.000 penali) molti dei quali miranti ad una nuova valutazione del merito, di farlo in tempi ragionevoli come impone la Costituzione e di assicurare “l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge”.

Quest’ultimo compito è assegnato alla Corte dall’Ordinamento giudiziario con una disposizione, l’art. 65, che, al di là del contesto in cui venne scritta, si coniuga indissolubilmente con il principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, che, per essere veramente tale, deve estendersi alle interpretazioni che della legge vengono date. È proprio in sede di applicazione che una norma incide in concreto sulla vita dei cittadini, delle amministrazioni, delle imprese e la Costituzione non consente soluzioni applicative difformi a parità di situazioni.

La custodia della corretta interpretazione della legge richiede capacità di ascolto, confronto di idee e ponderazione; può essere svolta in modo consono da un collegio composto da un numero circoscritto di giudici, che esamini ogni anno un numero contenuto di questioni, prestando grande attenzione alla coerenza tra le decisioni. Negli altri paesi questo compito delicato viene affidato a Corti con numeri di gran lunga minori di ricorsi e di giudici. La situazione italiana è tra le più problematiche. Lo era, come si è visto, agli albori del giudizio di legittimità, lo è oggi in maniera più consistente, per una serie di cause che hanno cumulato i loro effetti nel corso dei decenni.

Delle contraddizioni genetiche e dei loro riflessi sulle dimensioni del contenzioso si è già detto ed è da escludere che vi siano oggi le condizioni politico-istituzionali per una rifondazione idonea a sciogliere quelle ambiguità.

La Costituzione, prevedendo che contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale “è sempre ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge” pone dei vincoli incisivi ad interventi selettivi dell’accesso al giudizio di legittimità. Una storica assemblea generale della Corte, svoltasi nel 1999 alla presenza del Capo dello Stato, propose al Parlamento ed al Governo, quale

prioritario rimedio al dilagare dei ricorsi, di riscrivere l'art. 111, affidando al legislatore ordinario il compito di selezionare le sentenze impugnabili per cassazione. La proposta non fu accolta e tuttora realismo e saggezza inducono a non seguire la via di una revisione costituzionale, sempre molto rischiosa.

Il punto è un altro. L'ampiezza della competenza della Cassazione delineata dalla Costituzione avrebbe dovuto indurre ad attenersi alla previsione dell'art. 111 senza procedere ad ulteriori dilatazioni, come invece si è fatto sotto molteplici profili, tanto sul piano legislativo che in sede giurisprudenziale. A monte di tali scelte sembra esservi l'idea che la Cassazione sia una risorsa inesauribile, dilatabile a piacimento, quando invece è evidente che una estensione funzionale smisurata incide ineluttabilmente sui tempi e sulla qualità delle decisioni.

È accaduto così che l'area dei provvedimenti impugnabili e dei motivi di ricorso è stata estesa ben oltre il già ampio raggio della previsione costituzionale. Con la medesima disattenzione per le conseguenze sul contenzioso di cassazione si è in più occasioni scelto di eliminare il giudizio di appello per settori ampi e delicati della giurisdizione, determinando un incremento a dismisura dei relativi ricorsi per cassazione.

Scelte incisive sono state poi compiute quando si è ridisegnato il confine tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa assegnando alla prima il contenzioso, numericamente molto consistente, del pubblico impiego e, soprattutto, quando si è spostato sulla Cassazione il terzo grado della giustizia fiscale, sino alla fine del Novecento di competenza della Commissione centrale tributaria che negli anni aveva accumulato un arretrato di più di 450.000 processi<sup>3</sup>. Tutto ciò è stato fatto senza dotare la Corte di nuovi mezzi e risorse. Il risultato è che di lì a pochi anni il contenzioso tributario è divenuto metà dell'intero contenzioso civile della Corte, pari all'insieme del contenzioso delle altre quattro sezioni, compromettendo la funzionalità complessiva del giudizio di legittimità.

---

<sup>3</sup> CANTILLO, in AAVV, *La giustizia tributaria italiana e la sua Commissione centrale*, Giuffrè, Milano, 2005, pag. 168.

Su di un altro piano, deve poi considerarsi che negli ultimi decenni la soluzione delle questioni poste alla Corte è divenuta sempre più complessa, perché la verifica della violazione di legge, in origine ancorata fondamentalmente ai quattro codici, deve da tempo confrontarsi con una produzione sconfinata di norme, dai testi spesso oscuri, inseriti in provvedimenti omnicomprensivi e disordinati, confezionati con tecnica legislativa inadeguata, che vengono prodotti e modificati a ritmo continuo, a volte compulsivo. Deve inoltre confrontarsi con fonti extralegislative di varia natura non meno disordinate e, soprattutto, con previsioni normative internazionali e sovranazionali, il cui concreto contenuto è determinato dalla interpretazione di altri giudici, in particolare della Corte europea dei diritti dell'Uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea, anch'essa in continuo fluire.

Il sommarsi di questi fattori ha esposto la Corte al rischio di implodere. Con ritardo, se ne è reso conto anche il legislatore che negli ultimi due decenni è intervenuto reiteratamente sul giudizio di legittimità.

La storia di questi interventi è stata più volte ricostruita<sup>4</sup>. È un sommarsi di alcune luci e di molte ombre, seguendo una linea ondivaga, in alcuni casi radicalmente modificata proprio quando il precedente cambiamento era in corso di assimilazione. Costante, invece, è stata la scelta di cambiare esclusivamente le regole processuali senza curarsi delle risorse umane e materiali.

In assenza di un sostegno adeguato la Corte ha cercato rimedi al suo interno e nel dialogo con gli altri protagonisti del giudizio di legittimità. Ha innovato la sua organizzazione del lavoro sotto molteplici profili e si è posta con forza il problema qualità delle sentenze, prima di tutto nel senso della chiarezza e comprensibilità. L'interlocuzione con il Ministero della giustizia ha permesso di estendere al giudizio di cassazione il processo civile telematico superando una incomprensibile esclusione, mentre la cooperazione con il CSM ha

---

<sup>4</sup> Per approfondimenti, rinvio ad ACIERNO, CURZIO, GIUSTI (a cura di), *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, III edizione, Bari, Cacucci, 2020.

consentito di accelerare i tempi di assegnazione dei consiglieri e dei magistrati dell'Ufficio del Massimario. Particolarmente intensa è stata la collaborazione con l'Avvocatura che ha permesso di superare le difficoltà della lunga emergenza pandemica e della complessa fase di passaggio al processo telematico ed ha portato alla sottoscrizione di numerosi protocolli, pochi mesi fa aggiornati, integrati e raccolti in una sorta di testo unico<sup>5</sup>. A monte di tutto ciò vi è la consapevolezza che, come scrisse Calamandrei, "la grandezza della Corte è affidata al consenso e starei per dire all'affetto dei giuristi"<sup>6</sup>.

Questo lavoro di squadra ha determinato un sensibile miglioramento della situazione che molto probabilmente consentirà di conseguire gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza concordati con l'Unione europea. Vi è stata infatti una progressiva riduzione delle pendenze e quindi dell'arretrato: all'inizio del 2021 la pendenza delle cause civili aveva raggiunto i 120.473 processi, mentre a fine luglio 2023 è di 98.456 processi, con una riduzione quindi, in due anni e mezzo, superiore alle 22.000 unità. Vi è stata poi una rilevante accelerazione dei tempi complessivi di definizione: il c.d. *disposition time* del civile che nel 2019 era di 1302 giorni, a fine 2022, nonostante la lunga parentesi critica del Covid, è stato portato a 1063 giorni ed al luglio 2023 ha toccato i 954 giorni, misura inferiore al target di 977 giorni fissato dall'Unione europea per la scadenza del 2026<sup>7</sup>.

Questi risultati tangibili sono il frutto di un impegno che non è fatto solo di numeri e tempi, ma anche di ricerca della qualità, nel-

---

<sup>5</sup> *Protocollo d'intesa sul processo civile in Cassazione*, Roma 1° marzo 2023, rinvenibile nei siti internet della Corte di cassazione e del Consiglio Nazionale Forense.

<sup>6</sup> CALAMANDREI, *La Cassazione e i giuristi*, in *Il Tribunale*, Roma, 1933, n. 12, scritto in occasione del decennale della unificazione della Cassazione civile.

<sup>7</sup> Per approfondimenti, cfr. Corte suprema di cassazione, *Relazione del Primo Presidente sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2022*, Roma, Gangemi, 2023, nonché, per un ultimo aggiornamento, Corte suprema di cassazione, Ufficio statistico, *Movimento dei procedimenti civili gennaio-luglio 2023*, visionabile in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)

la consapevolezza di quanto sia importante il ruolo della Corte nel dare punti di riferimento alla giustizia civile, assurdamente trascurata sebbene incida pesantemente sulla capacità del paese di attrarre investimenti e quindi occupazione ed ancor più nel dare certezze a diritti e doveri dei cittadini.

In questo quadro in movimento si inserisce la riforma legislativa alla quale è dedicato il presente volume. È la normativa prefigurata con la parte della legge delega 26 novembre 2021, n. 206<sup>8</sup> concernente la Cassazione civile e realizzata con gli articoli dedicati al tema dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. Un ruolo importante rivestono però anche il decreto legislativo n. 151 emanato il medesimo giorno in materia di ufficio per il processo e la legge 31 agosto 2022, n. 130 di riforma della giustizia tributaria.

La scelta di fondo per consentire alla Corte di svolgere la sua funzione nomofilattica in presenza di un afflusso di circa 30.000 ricorsi civili ogni anno, è quella di modulare le risorse in relazione alla natura delle questioni. La distinzione centrale, in disparte le assegnazioni alle sezioni unite secondo i criteri fissati dall'art. 374 cod. proc. civ., è quella tra ricorsi che pongono una questione di diritto di particolare rilevanza e tutti gli altri. Solo i primi vengono destinati all'udienza pubblica, che deve svolgersi sempre in presenza e con decisione adottata mediante sentenza. A questo fondamentale discrimine e alla disciplina della udienza pubblica in parte novellata dal decreto legislativo è dedicato il capitolo terzo. Tutti gli altri ricorsi vengono trattati con procedura camerale, che all'esito dei precedenti interventi legislativi, era duplice e seguiva regole e termini diversi (in sesta sezione e nelle sezioni ordinarie). Le nuove norme eliminano questa irrazionalità e semplificano il rito: soppressa la sesta sezione, tutte le procedure camerali si svolgono dinanzi alle sezioni competenti per materia con le medesime regole e nel rispetto dei medesimi termini. A questa modifica è dedicato il secondo capitolo in cui si esamina un'ulteriore novità: il presidente di

---

<sup>8</sup> Sulla legge delega nella sua complessiva portata, cfr. in questa collana, COSTANTINO (a cura di), *La riforma della giustizia civile. Prospettive di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206*, Cacucci, Bari, 2022.

sezione, qualora il ricorso presenti gli estremi della inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza, può formulare una proposta di definizione che viene comunicata ai difensori, i quali, se non concordano con tale prospettazione possono chiedere la fissazione della camera di consiglio, mentre in caso contrario il ricorso si intende rinunciato. È un meccanismo di indubbia delicatezza, che, se gestito con la dovuta prudenza, potrà fornire un contributo alla definizione tempestiva di un numero consistente di cause senza appesantire inutilmente i ruoli delle adunanze. Per operare le scelte più oculate è necessario un sistematico lavoro di schedatura dei ricorsi, che i presidenti e i consiglieri delegati a tal fine dovranno svolgere avvalendosi di alcuni contributi importanti: quello degli avvocati secondo le regole concordate con il Protocollo prima richiamato e quello dell'Ufficio del processo disciplinato dal decreto legislativo 151 del 2022, cui è dedicato il capitolo quarto. Altrettanto importante è l'adeguamento della Corte al processo civile telematico, analizzato nel capitolo quinto.

Un'ulteriore innovazione è poi costituita dal rinvio pregiudiziale in cassazione, esaminato nel primo capitolo, che, se utilizzato con oculatezza, potrebbe risultare di grande utilità per ottenere indicazioni sulla interpretazione delle norme in tempi particolarmente accelerati. Altre importanti innovazioni riguardano i provvedimenti impugnabili in Cassazione analizzati nel capitolo nono; il *ristyling* dell'art. 37 cod. proc. civ. sulla giurisdizione trattato nel capitolo decimo e la revocazione delle sentenze della Cassazione della quale si occupa il capitolo undicesimo. Così come sono di grande rilievo i riflessi sul giudizio di cassazione della riforma del sistema della giustizia tributaria e non solo per la disposizione dedicata all'istituzione per legge della sezione tributaria della Corte (capitolo settimo).

Una specifica riflessione è dedicata poi, nel capitolo sesto, alla chiarezza e sinteticità degli atti. Vale per gli atti dei difensori, vale per i provvedimenti dei giudici. Può sembrare semplicemente una questione di stile, in realtà è una questione culturale con importanti effetti concreti. La comunità dei giuristi ne è pienamente consape-

vole, come dimostra quanto concordato nel Protocollo più volte richiamato, e la Corte si sta muovendo al suo interno in coerenza con tale linea, come prova il fatto che tali qualità sono divenute dirimenti per la scelta dei componenti delle sezioni unite.

Chiarezza e concisione non servono a scrivere più sentenze, che anzi la sintesi richiede più tempo<sup>9</sup>, ma servono a rendere meglio comprensibile il pensiero della Corte, riducendo oscurità ed incertezze foriere di difficoltà interpretative e quindi di nuovi contenziosi. Il legislatore mostra di cogliere l'importanza di questa linea.

Giuseppe Zanardelli, ponendo la prima pietra del palazzo della Corte, disse: "I giureconsulti romani svolsero le loro dottrine con una forza, una profondità, una precisione ed una concisione delle quali noi moderni perdemmo il segreto"<sup>10</sup>. La via per guardare positivamente al futuro passa anche di qui.

---

<sup>9</sup> Come è noto, Blaise Pascal, in una delle *Lettres provinciales*, afferma: "Mi scuso per la lunghezza della mia lettera, ma non ho avuto il tempo di scriverne una più breve".

<sup>10</sup> *Pel collocamento della prima pietra del Palazzo di giustizia in Roma, Discorso pronunciato dal Ministro Guardasigilli Giuseppe Zanardelli il XIV marzo MDCCCLXXXIX*, Roma, Forzani e C. Tipografi del Senato, 1889.

## Biblioteca di cultura giuridica

---

diretta da Pietro Curzio

1. Pietro CURZIO (a cura di), *Diritto del lavoro contemporaneo*, 2019.
2. Renato RORDORF, *Magistratura giustizia società*, 2020.
3. Maria ACIERNO, Pietro CURZIO, Alberto GIUSTI (a cura di), *La Cassazione civile*, 2020.
4. Antonio Felice URICCHIO, Gianluca SELICATO (a cura di), *La fiscalità del turismo*, 2020.
5. Luigi CAVALLARO, Roberto Giovanni CONTI, *Diritto verità giustizia. Omaggio a Leonardo Sciascia*, 2021.
6. Leonardo TERRUSI, «Onde convenne legge per fren porre». *Dante e il diritto*, 2021.
7. Mattia PERSIANI, *La previdenza complementare*, 2022.
8. Mattia PERSIANI, *Diritto del lavoro. Altri saggi 2004-2021*, 2022.
9. Giorgio COSTANTINO (a cura di), *La riforma della giustizia civile*, 2022.
10. Paolo SPAZIANI, *I processualisti dell'“età aurea”. Romantici, martiri ed eroi della procedura civile*, 2022.
11. Franco GALLO, Antonio Felice URICCHIO (a cura di), *Tassazione dell'economia digitale tra imposta sui servizi digitali, global minimum tax e nuovi modelli di prelievo*, 2022.
12. Daniela BOLOGNINO, Harald BONURA, Angelo CANALE (a cura di), *La responsabilità per danno erariale*, 2022.
13. Giovanni AMOROSO, *Articolo 18 Statuto dei lavoratori. Una storia lunga oltre cinquant'anni*, 2022.
14. Angelina-Maria PERRINO, *Profili tributari del diritto concorsuale*, 2022.
15. Angelo Danilo DE SANTIS, Adriano PATTI (a cura di), *Lavoro e crisi d'impresa*, 2022.
16. Giovanni MAMMONE, *Corte di cassazione e giurisdizione*, 2023
17. Pierre DE GIOIA CARABELLESE, Camilla DELLA GIUSTINA, *La nuova banca dei dati personali. L'evoluzione del duty of confidentiality e nuove forme di esercizio dell'attività bancaria*, 2023.
18. Pietro CURZIO (a cura di), *La Cassazione civile riformata*, 2023.

Serie “Breviter et dilucide”

1. Luigi CAVALLARO, *Una sentenza memorabile*, 2020.
2. Pietro CURZIO, *Il palazzo della Cassazione*, 2021.
3. Fabrizio AMENDOLA, *Covid-19 e responsabilità del datore di lavoro*, 2021.
4. Gabriella LUCCIOLI, *Dignità della persona e fine della vita*, 2022.